

Comune di Anela



## **Comune di Anela**

### **Provincia di Sassari**

**Via Pascoli n°5 07010 Anela**

Tel. 079/799046 fax 079/799288

P.I.00237220900

#### **IL SINDACO**

**VISTA** la certificazione veterinaria rilasciata in data 29.03.2019 (prot. 902 del 29.03.2019) dalla Dott.ssa Tilocca Pasqua M., veterinario presso il Servizio di Sanità Animale del Goceano, che attesta la morte di n. 3 equini di proprietà del Sig. Brai Tonino nato a Ozieri il 18.02.1979 e residente in Olbia via Bonn n. 18/C, domiciliato a Bono c/o Distributore Carburanti "Boris", codice aziendale IT012SS195 in loc. "Bortifuile" agro del Comune di Anela;

**ATTESO CHE** gli animali sopra indicati si trovano attualmente all'interno dell'azienda del Sig. Brai Tonino sopra meglio generalizzato;

**VISTO CHE** a far data dal 01.05.2003, è entrato in vigore su tutto il territorio nazionale il regolamento 1774/2002/CE, che disciplina la raccolta, il trasporto, il deposito, la trasformazione, l'impiego e la distruzione dei materiali di origine animale non destinati al consumo umano;

**VISTO** il regolamento CE n. 1069/2009, recante norme sanitarie relative allo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale, in particolare l'art. 19, che prevede che, in deroga, possono essere smaltiti tramite sotterramento in loco gli animali di compagnia, gli equipodi morti, o animali da allevamento qualora non vi siano rischi per la salute pubblica;

**CONSIDERATO CHE** il Sig. Brai Tonino, proprietario degli animali, ha manifestato la volontà di voler effettuare lo smaltimento mediante interrimento delle carcasse in loco;

**VISTO** il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto del 27.07.1934 n. 1265/34;

**VISTO** il Regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 08.02.1954;

**VISTO** il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

#### **ORDINA**

- Al sig. Brai Tonino, sopra meglio generalizzato, proprietario degli animali di provvedere allo smaltimento delle carcasse mediante sotterramento presso il fondo agricolo della propria azienda. La fossa deve essere di dimensioni tali da accogliere i capi in posizione distesa e avere profondità sufficiente ad impedire l'accesso agli animali carnivori. Sotto e sopra le carcasse dovrà essere cosparsa una adeguata quantità di calce di almeno cm. 80 e lo strato di terra di copertura dovrà essere compattato con mezzi meccanici.

#### **DISPONE**

Che l'interrimento avvenga in suolo idoneo con condizioni ambientali che non comportino rischio di contaminazione delle acque superficiali, sotterranee e del suolo.

IL SINDACO

F.to Dr. Antonio Damiano Mulas

Si trasmette:

- Servizio Veterinario - Bono
- Polizia locale - Anela;
- Stazione Carabinieri - Bultei.